

Massima numero 42 del 06 aprile 2016

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal consorzio stabile EBG - Appalto per la realizzazione di "Nuovi sky lounge tribuna arancio" dello Stadio G. Meazza di Milano - Importo a base di gara: euro 1.661.655,33 - S.A.: F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Articolo 36, d.lgs. n. 163/2006

Parole chiave: Consorzi stabili - divieto di partecipazione contestuale dei consorzi e delle consorziate

È legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un consorzio e delle sue consorziate che abbiano partecipato alla medesima gara, qualora il consorzio non abbia indicato alcuna impresa consorziata esecutrice, dal momento che tale circostanza determina che il consorzio partecipa per tutte le consorziate e che quindi il divieto di partecipazione plurima di cui all'articolo 36, comma 5, si applica a tutte le imprese consorziate.